

ALLEGATO " A "
REP. N. 59264
RACC. N. 24641

FONDAZIONE ARIDE BREVIGLIERI ETS

Carpaneto Piacentino (PC)



Alfredo Breviglieri

Statuto

Roberto Breviglieri

INDICE

Preambolo storico	pag. 1
-------------------	--------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Origine	pag. 3
Art. 2 - Natura giuridica e Durata	pag. 3
Art. 3 - Denominazione e sede	pag. 3
Art. 4 - Scopo - Attività	pag. 3
Art. 5 - Funzionamento dei servizi	pag. 4
Art. 6 - Patrimonio	pag. 4
Art. 7 - Mezzi materiali	pag. 5

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8 - Organi	pag. 5
-----------------	--------

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Composizione	pag. 5
Art. 10 - Insediamento	pag. 6
Art. 11 - Durata	pag. 6
Art. 12 - Funzioni	pag. 6
Art. 13 - Adunanze e deliberazioni	pag. 7
Art. 14 - Verbali	pag. 8

CAPO II DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 15 - Elezione, durata in carica e funzioni	pag. 9
Art. 16 - Sostituzione	pag. 9
Art. 17 - Revoca del Presidente o del Vice Presidente	pag. 10

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 - Nomina, durata in carica e funzioni	pag. 10
---	---------

*CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI*

Art. 19 - Incompatibilità	pag. 11
Art. 20 - Decadenza	pag. 11
Art. 21 - Obbligo di astensione	pag. 11
Art. 22 - Gratuità del mandato	pag. 11

*TITOLO III
BILANCIO - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE*

*CAPO I
DEL BILANCIO E DELLA SUA GESTIONE*

Art. 23 - Gestione contabile	pag. 12
Art. 24 - Servizio di Cassa	pag. 12

*CAPO II
DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - DEL PERSONALE*

Art. 25 - Attribuzioni del Responsabile Amministrativo	pag. 13
Art. 26 - Disciplina e trattamento del personale	pag. 13

*TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

Art. 27 - Rinvio generale	pag. 13
Art. 28 - Fusione o scissione	pag. 13
Art. 29 - Scioglimento - Estinzione	pag. 13
Art. 30 - Regolamenti	pag. 14
Art. 31 - Consiglio di amministrazione in carica	pag. 14



Alb. Breviglieri

Alb. Breviglieri

Preambolo storico

L'IPAB "Casa di Riposo Carpaneto – Fondazione Aride Breviglieri" è stata originariamente istituita dal cav. Francesco Breviglieri per dare esecuzione all'intendimento più volte manifestato dal congiunto di lui padre signor Breviglieri Cav. del Lavoro Comm. Aride e per onorarne in modo degno e duraturo la memoria" (così si legge nell'atto fondativo rogato dal dott. Pietro Pistoni, notaio in Piacenza in data 14 marzo 1962 sotto il n. 13061 di repertorio e registrato il successivo 21 marzo al n. 2004, mod. 71M).

Alla data di tale atto risultava già costruito l'edificio su area donata dal Comune di Carpaneto Piacentino come da deliberazione del Consiglio comunale in data 8 agosto 1961, n. 113, approvata dalla G.P.A. di Piacenza in seduta 22 settembre 1961 col n. 22203, del valore di lire 5.700.000.

Scopo precipuo della Fondazione risulta essere "l'esercizio della Casa di Riposo esistente in Carpaneto Piacentino e destinata ad accogliere i lavoratori che per sopravvenuta inabilità o vecchiaia, intendano trascorrere gli ultimi anni della loro vita in un ambiente confortevole, usufruendo di cure ed assistenza confacenti al loro stato, mediante il pagamento di una retta mite e compatibile con le loro possibilità finanziarie".

La neo-constituita Fondazione fu, dal cav. Francesco Breviglieri, dotata sia del fabbricato esistente, completo di servizio e di una superficie di circa 1.250 mq. (del dichiarato valore di lire 100.000.000) sia degli attrezzi, apparecchi, utensili già acquistati, del valore complessivo di lire 15.760.490, sia di titoli in Buoni del Tesoro novennali a premio cinque per cento al portatore con diversa scadenza, del valore facciale di lire 15.000.000.

La Fondazione fu, quindi, retta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1966.

Da tale data l'IPAB ha sempre operato con oculatezza, portando la capienza iniziale da 32 posti-letto agli attuali 42, più 10 di Centro Diurno; la dotazione è completata da 14 posti per anziani parzialmente autosufficienti e da 7 posti di sollievo per non autosufficienti.

Lo Statuto originario, marginalmente modificato col DPR costitutivo sopra citato, è rimasto intatto nel tempo sino al momento della trasformazione.

In vista del superamento delle IPAB delineato dall'articolo 10 della legge 18 novembre 2000, n. 328, il Consiglio di amministrazione si è orientato per la depubblicizzazione dell'Ente, a' sensi della legge regionale 1° giugno 1992, n. 27, pur conservando i tratti caratteristici assunti del corso della pluridecennale storia.

Dopo un decennio di esperienza gestionale nel regime privatistico nel ruolo di Ente non commerciale, il testo statutario ha richiesto un intervento marginale, di carattere sostanzialmente manutentivo.

A seguito della riforma del Terzo Settore, intendendo conseguire la qualifica di ETS – Ente del Terzo Settore, lo Statuto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice del Terzo settore.



Alb. Boni

Rob. Lanza

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Origine

1. L'Ente trae origine dall'atto costitutivo menzionato nel preambolo storico ed è disciplinato dal presente Statuto, adeguato alle prescrizioni dettate dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito "CTS").

Articolo 2 Natura giuridica e Durata

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna in data 12 aprile 2005 n. 95, l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, assumendo natura di fondazione disciplinata dal codice civile.

2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 Denominazione e sede

1. La Fondazione è denominata: "FONDAZIONE ARIDE BREVIGLIERI ETS" (nel corso del presente Statuto denominata anche semplicemente "Ente" o "Fondazione")

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare per la Fondazione l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

3. L'Ente ha sede in Carpaneto Piacentino (PC), viale Matteotti n. 20.

Articolo 4 Scopo - Attività

1. L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Esso svolge, con riferimento all'art. 5, comma 1, lettere a) e c) del CTS le principali seguenti attività:



- a) l'assistenza, mediante servizi (residenziali e non) all'uopo destinati, di persone anziane non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente originarie del Comune di Carpaneto Piacentino;
- b) la prestazione a persone comunque disabili di servizi orientati al conseguimento dell'autonomia personale e del benessere psicofisico.

3. L'Ente, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolino i rapporti, oltre a promuovere ovvero partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi fini analoghi ai propri.

4. L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, eventualmente anche commerciali ma nei limiti dettati dal Codice del Terzo Settore.

5. Spetta al Consiglio di amministrazione individuare le attività connesse fra quelle consentite agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 5 Funzionamento dei servizi

1. I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, in apposito Regolamento di gestione, le modalità di funzionamento dei servizi attivati.

Articolo 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà e da quelli che ad esso perverranno a qualsiasi titolo;
- b) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dalla parte di rendita non utilizzata, che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

2. È dovere degli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 7 Mezzi materiali

1. Tutte le risorse dell'Ente sono destinate, direttamente o indirettamente, al perseguimento dello scopo di cui all'Articolo 4.
2. I mezzi con cui l'Ente persegue i suoi fini provengono:
 - a) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
 - b) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati nonché da elargizioni fatte da persone fisiche;
 - c) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
 - d) da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.
3. L'Ente può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i cittadini.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 8 Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) l'Organo di controllo;
 - d) il Revisore legale dei Conti, ove ricorrano i presupposti per la sua nomina.

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 Composizione

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di cinque persone, così indicate:
 - a) il Parroco *pro tempore* di Carpaneto Piacentino o un suo delegato permanente;
 - b) due nominate dal più anziano discendente legittimo in linea retta del Fondatore e, alla morte di questo, dal suo diretto successore;
 - c) due nominate dal Comune di Carpaneto Piacentino.



2. Nell'ipotesi che venga a mancare o rinunci il successore del Fondatore, i due componenti di cui al precedente comma 1, lett. b), saranno nominati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Articolo 10 Insediamento

1. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste ai soggetti competenti ai sensi dell'Articolo 9 le nomine dei membri elettivi; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente, non appena siano stati designati tutti i suoi componenti e la prima adunanza d'insediamento è presieduta dal componente anziano.

2. Se nella seduta di insediamento il Consiglio non fosse completo, le funzioni di Presidente sono svolte provvisoriamente dal Consigliere anziano tra quelli già nominati.

Articolo 11 Durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dall'insediamento ed i suoi componenti elettivi possono essere confermati senza interruzione.

2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione, a chi ebbe a compiere la nomina.

3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

4. Se, per effetto di dimissioni o decadenza o di morte, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, decadono anche gli altri di cui al precedente art. 9, comma 1, lettere b) e c).

Articolo 12 Funzioni

1. Spetta al Consiglio la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Esso fra l'altro provvede a:

a) deliberare il conto consuntivo annuale, ovvero il rendiconto economico - finanziario, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria;

- b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e/o la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti, di cui al presente Statuto;
- c) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti che comunque abbiano un oggetto connesso o strumentale a quello della Fondazione e non contrastino con la sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- d) deliberare le modifiche dello Statuto;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

2. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal Regolamento, ad uno o più Consiglieri, speciali incarichi relativi a determinati settori di attività.

3. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi compiti al Presidente o ad altro Consigliere.

4. Il Consiglio nomina, per la durata del suo mandato, un Responsabile amministrativo, con le attribuzioni di cui all'Articolo 25.

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio stesso entro venti giorni.

2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, ai componenti l'Organo di Controllo e al Revisore (se nominato), con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Esso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento e l'ora della seduta.

3. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti (incluso il Presidente o chi ne fa le veci) ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi.

6. Per la validità delle adunanze non è computato chi, essendo in conflitto d'interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

7. Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere sia presso la sede della Fondazione che altrove, purché in Italia.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14

Verbali

1. Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi vi ha svolto le funzioni di segretario.

2. I verbali devono essere trascritti su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal CTS.

3. L'Ente garantisce l'accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito Regolamento per



Alfredo Breviglieri

Adriano Breviglieri

contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi dell'Ente.

CAPO II *DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE*

Articolo 15

Elezione, durata in carica e funzioni

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Consiglieri della categoria indicata alla lettera b) del precedente articolo 9, comma 1; avverandosi la condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, cadrà la limitazione dell'elettorato passivo.

2. Il Presidente può essere rieletto senza interruzioni.

3. Egli esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. In caso di urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta utile.

Articolo 16

Sostituzione

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che viene eletto con le stesse modalità del Presidente e subito dopo di lui, senza vincoli di appartenenza ad una delle categorie elencate nel precedente articolo 9, comma 1. La firma del Vice Presidente costituisce verso i terzi prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

3. Per anzianità, si intende l'appartenenza al Consiglio; a parità di questa, prevale l'età.

Articolo 17

Revoca del Presidente o del Vice Presidente

1. Il Presidente può essere revocato su proposta scritta di almeno tre Consiglieri, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, non calcolandosi nel quorum il Presidente stesso; il Consiglio deve essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della proposta ed è presieduto dal Vice Presidente.
2. Nella stessa seduta il Consiglio, dopo aver deliberato la revoca del Presidente, deve nominare un nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 15, comma 1.
3. Anche il Vice Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per la revoca del Presidente.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18

Nomina, durata in carica e funzioni

1. L'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina del CTS.
Nel caso di nomina di organo di controllo collegiale, i requisiti prescritti dall'art. 30 comma 5 del CTS devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del CTS, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all'art. 14 CTS.
L'organo di controllo dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del Consiglio di amministrazione.
2. Il Revisore legale dei Conti – sia esso un libero professionista ovvero una società di revisione - è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 del CTS, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 dello stesso CTS.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19 Incompatibilità

1. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, gli affini dei componenti il Consiglio di Amministrazione non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione, sotto pena di decadenza dalla carica del discendente, del fratello minore, del genero o della nuora.
2. Non potranno assumere l'incarico di Consigliere, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro che non abbiano reso il conto di una precedente gestione nonchè coloro che avessero lite vertente con l'Ente.

Articolo 20 Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla data della formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento.
3. La dichiarata decadenza del membro di diritto non pregiudica l'esercizio della delega prevista dal precedente articolo 9, comma 1, lett. a).

Articolo 21 Obbligo di astensione

1. È vietato ai membri del Consiglio di amministrazione prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti (sino al quarto grado) ed affini (sino al secondo grado civile), come pure di essere parte, direttamente o per interposta persona, di contratti di locazione, di esazione, di appalto, che si riferiscano ai beni da essi amministrati.

Articolo 22 Gratuità del mandato

1. Gli amministratori non possono percepire alcunchè a carico del bilancio dell'Ente; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato.

TITOLO III

BILANCIO - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DEL BILANCIO E DELLA SUA GESTIONE

Articolo 23

Gestione contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, nei centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Consiglio di Amministrazione, fra gli allegati del bilancio d'esercizio, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Si applica la disciplina prevista dagli artt. 13 e 14 del CTS.
4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati al ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 24

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.
2. Gli ordinativi di pagamento devono recare le firme del Presidente (o di un suo delegato) e del Responsabile amministrativo (o del suo vicario).

CAPO II

DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - DEL PERSONALE



Handwritten signature: Alberto Corini

Handwritten signature: Fulvia Lorenzini

Articolo 25

Attribuzioni del Responsabile Amministrativo

1. Al Responsabile Amministrativo compete la direzione operativa dell'Ente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, del quale esegue le deliberazioni.
2. Interviene alle sedute del Consiglio, delle quali cura la verbalizzazione.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, le sue funzioni sono svolte da un dipendente designato dal Presidente.

Articolo 26

Disciplina e trattamento del personale

1. L'Ente si avvale di personale dipendente ed eventualmente di collaboratori non dipendenti. I diritti, doveri e attribuzioni degli uni e degli altri e le sanzioni a carico degli stessi sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché, eventualmente, in apposito Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

Rinvio generale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del CTS e del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 28

Fusione o scissione

1. Durante la sua vita, è preclusa alla Fondazione qualunque operazione di fusione o di scissione.

Articolo 29

Scioglimento - Estinzione

1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo

istituzionale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS.

2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se deliberate dal Consiglio ove consentito dalla legge pro tempore vigente.

Articolo 30 Regolamenti

1. I regolamenti in essere alla data di approvazione delle modifiche statutarie idonee ad adeguare lo statuto alla disciplina del CTS dovranno essere modificati nel più breve tempo possibile.

Articolo 31 Consiglio di Amministrazione in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica vi resta sino alla scadenza naturale del mandato.



Umberto

Reda

